



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

-SEZ. II-

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva che precede,
rilevato che l'opponente ha chiesto la sospensione del processo esecutivo per gravi motivi,
rilevato che l'opposto ha chiesto il rigetto dell'istanza,
rilevato che l'opposizione proposta deve ritenersi tempestiva, atteso che *«la "ratio" della norma di cui al secondo comma dell'art. 668 cod. proc. civ., in base alla quale l'opposizione tardiva alla convalida non è ammissibile se sono trascorsi dieci giorni dall'esecuzione, mira a consentire alla parte eseguita di usufruire di un congruo termine per valutare se formulare tale opposizione, decorrente dal momento in cui essa viene ad effettiva conoscenza del provvedimento pregiudizievole, il quale va individuato in quello dell'accesso dell'ufficiale giudiziario sul luogo dell'esecuzione, munito del titolo esecutivo di rilascio»* (Cass. 12880/2009);
rilevato che in tale ottica non rileva l'erronea introduzione dell'opposizione con rito ordinario, anziché con rito locatizio, considerato che il deposito dell'atto di citazione è avvenuto anteriormente al decorso dei dieci giorni dall'accesso dell'ufficiale giudiziario;
rilevato, altresì, che nel caso di specie non si pone un problema di tardiva iscrizione a ruolo della causa, atteso che, a tacer d' altro, la dimidiazione dei termini di comparizione originariamente prevista dall'art. 645, co. II, c.p.c. è stata abrogata per effetto della l. 218/2011;
rilevato, ancora, che *"l'ammissibilità dell'opposizione tardiva alla convalida di licenza o di sfratto per irregolarità della notificazione dell'intimazione è subordinata dall'art. 668, primo comma, cod. proc. civ. alla prova, a carico dell'opponente, del collegamento causale tra la mancata, tempestiva conoscenza dell'intimazione ed il vizio della sua notificazione, ma solo quando quest'ultimo concerna la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto. Nell'ipotesi, invece, di nullità della notificazione per inosservanza delle disposizioni sui luoghi in cui deve essere eseguita (come nella specie), il fatto stesso della*



consegna della copia in luogo diverso da quello in cui si sa che il destinatario si trova implica, di per sè solo, la dimostrazione di detto collegamento" (Cass.13755/2002); rilevato, in particolare, che la Corte di Cassazione ha chiarito che "in tema di notificazione alle persone irreperibili, può procedersi alla notifica ex art. 143 cod. proc. civ. quando, sul piano soggettivo, la ignoranza di chi la chiede all'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto sia incolpevole e, sul piano oggettivo, se siano provate le indagini compiute da chi ha domandato la notificazione, non fondate solo sulle risultanze anagrafiche, ma estese ad accertamenti ed informazioni sul reale avvenuto trasferimento di detto destinatario in luogo sconosciuto ovvero su quale sia questo, dopo l'inutile tentativo dell'ufficiale giudiziario di eseguire la notifica all'indirizzo indicato; per accertare la validità di detta notifica, non può prescindersi dai concreti rapporti tra le parti della vicenda controversa, dai quali di regola possono rilevarsi i requisiti soggettivi ed oggettivi che giustificano tale tipo di notificazione" (Cass.7964/2008); considerato che, nel caso di specie, la notifica ex art. 143 c.p.c. risulta effettuata senza il compimento delle necessarie ricerche prescritte dalla legge, con la conseguenza che tale notifica deve ritenersi nulla, in quanto eseguita non ricorrendo i presupposti applicativi del procedimento notificatorio prescritto dall'art. 143 c.p.c. ; ritenuto che, in ragione di ciò, sussistano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione;

ritenuta la necessità di disporre il mutamento del rito da rito ordinario in rito speciale

P.Q.M.

- 1) Sospende l'efficacia esecutiva del titolo.
- 2) Dispone il mutamento del rito e fissa l'udienza di discussione del giorno 16.6.2014, assegnando a ricorrente e resistente termine rispettivamente fino a 30 e 10 giorni prima per gli adempimenti di cui all'art. 426 c.p.c.

Si comunichi.

Torre Annunziata, 3.3.2014

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
03/03/14
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dot.ssa Elidna Russo

IL GIUDICE

(dott.ssa Silvia Blasi)